



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N.	110
Data:	09/06/2026
SINDACO	

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno NOVE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTISEI dal Sindaco.

Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA. PRESCRIZIONI E INTERVENTI DI RIPULITURA DEI FONDI E DELLE AREE INCOLTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E DELL'IGIENE AMBIENTALE – ANNO 2026 (IN OTTEMPERANZA AL D.P.G.R. PUGLIA N. 299/2026).

IL SINDACO

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL SINDACO

Visto il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli artt. 107 e 108 relativi al trasferimento di funzioni in materia di protezione civile;

Vista la Legge 3 agosto 1999, n. 265;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353 – “Legge Quadro in materia di incendi boschivi” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale della Puglia n. 18 del 30.11.2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in particolare, l'articolo 50, commi 4 e 5, in materia di ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica incolumità e dell'igiene;

Vista la Legge n. 100 del 21.11.2012;

Vista la Legge Regionale della Puglia n. 38 del 12.12.2016;

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);

Vista la Legge Regionale della Puglia n. 53 del 12.12.2019;

Vista la Legge n. 155 del 08.11.2021;

Vista la Legge Regionale della Puglia n. 1 del 2023;

Visto il D.P.G.R. Puglia n. 299 del 25 maggio 2026 – pubblicato sul B.U.R.P. n. 43 del 01/06/2026 avente ad oggetto la: *“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Puglia anno 2026, ai sensi della L. 353/2000, della L. r. 38/2016 e della L. r. 53/2019.”*, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha decretato, per l'anno in corso, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale dal 15 giugno al 15 settembre 2026;

Visto in particolare l'articolo 8 del suddetto D.P.G.R. n. 299/2026, rubricato *“Osservanza delle norme”*, il quale stabilisce che i Sindaci, in qualità di autorità di Protezione Civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del Decreto mediante apposita Ordinanza comunale entro quindici giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.P., promuovendo le verifiche preventive e il rispetto della vincolistica attraverso la Polizia Locale;

Considerato che:

- con il sopraggiungere della stagione estiva e l'innalzamento delle temperature termiche aumenta esponenzialmente il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe

- infestanti, sterpaglie e arbusti di ogni genere, sia in ambito rurale che urbano;
- lo stato di prolungato abbandono e incuria in cui versano taluni fondi rustici, lotti interclusi, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, costituisce un grave pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, per la sicurezza della viabilità stradale e ferroviaria, nonché per l'integrità del patrimonio boschivo e delle attività produttive del territorio comunale;
 - risulta propedeutico preservare le infrastrutture strategiche deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, della diffusione di energia elettrica, gas, acqua e telecomunicazioni, dal concreto pregiudizio che potrebbe essere loro arrecato da incendi boschivi o da roghi originati dall'incuria delle aree finitime;
 - la mancata esecuzione dei periodici cicli di pulizia, sfalcio e manutenzione ordinaria di aree inedificate, pertinenze di fabbricati, cortili, cantieri e spazi scoperti all'interno del centro abitato, oltre a determinare un potenziale innesco di incendi di interfaccia, genera gravi problemi igienico-sanitari dovuti alla proliferazione di parassiti, insetti, rettili e roditori, nonché all'accumulo incontrollato di rifiuti combustibili;

Ravvisata la necessità assoluta e urgente di emanare idonei provvedimenti prescrittivi e limitativi atti a prevenire ed eliminare i rischi minimizzando la possibilità di innesco e propagazione dei roghi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della pubblica incolumità;

Considerato che la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Online dell'Ente costituisce adempimento degli obblighi di pubblicità e notificazione, sostituendo la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

I. DICHIARAZIONE DELLO STATO DI PERICOLOSITÀ

Nell'ambito di tutto il territorio comunale è dichiarato, **dal 15 giugno al 15 settembre 2026**, lo **“stato di grave pericolosità per gli incendi”** per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate, coltivate, incolte e a pascolo, nonché per ogni ulteriore area o pertinenza la cui suscettività d'incendio possa espandersi a strutture, infrastrutture o insediamenti antropizzati.

II. DIVIETI TASSATIVI DURANTE IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ

In conformità al **D.P.G.R. Puglia n. 299/2026**, in tutte le aree a rischio o immediatamente adiacenti ad esse, **è fatto tassativo divieto a chiunque di:**

- accendere fuochi di ogni genere, inclusi i fuochi di bivacco o per barbecue (salvo nelle aree

specificamente attrezzate e autorizzate);

- far brillare mine o utilizzare qualsiasi tipo di materiale esplosivo;
- usare apparecchiature a fiamma o elettriche (es. saldatrici, flessibili) idonee a tagliare metalli o generare scintille in prossimità di aree vegetate;
- utilizzare motori (salvo quelli impiegati per lavori forestali regolarmente autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville, scorie o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna sprovvisti di idonei sistemi abbattitori di scintille, nonché gestire scariche abusive o incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese dai veicoli o a terra, e compiere ogni altra operazione che possa generare un pericolo anche mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi o lanterne volanti di carta (mongolfiere a fiamma libera), nonché utilizzare altri articoli pirotecnici se non preventivamente autorizzati dalle autorità di p.s. e comunali;
- transitare e/o sostare con autoveicoli dotati di marmitta catalitica su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate o con vegetazione secca;
- transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali autorizzate;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi natura nei boschi, nelle campagne e lungo le strade.

III. PRESCRIZIONI E INTERVENTI OBBLIGATORI DI RIPULITURA

1. **Campi cerealicoli e strutture agricole (Stoppie e paglie):** ai proprietari, conduttori e affittuari a qualsiasi titolo di campi destinati a colture cerealicole, è fatto obbligo, al termine delle operazioni di mietitura e trebbiatura, di realizzare contestualmente, sia lungo il perimetro sia all'interno della superficie coltivata, una **fascia protettiva (precesa) sgombra da ogni residuo di vegetazione, di larghezza continua e costante non inferiore a 15 (quindici) metri.** Tale fascia protettiva dovrà comunque essere realizzata **entro il 15 giugno 2026**, indipendentemente dallo stato di avanzamento della mietitura. È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie su tutto il territorio.
2. **Terreni incolti, abbandonati o agricoli fuori dal centro abitato:** ai proprietari, titolari di diritti reali e conduttori di terreni incolti, a riposo, abbandonati o destinati a colture arboree (es. oliveti, frutteti) situati fuori dal centro abitato, è fatto obbligo di:

- ✓ non procedere alla bruciatura della vegetazione spontanea per tutta la durata del periodo di grave pericolosità.
 - ✓ realizzare, **entro e non oltre il 15 giugno 2026, fasce protettive perimetrali prive di vegetazione secca di larghezza non inferiore a 15 metri.**
 - ✓ provvedere alla costante manutenzione, trinciatura o aratura dei suoli per l'eliminazione di rovi e sterpaglie.
3. **Aree, lotti interclusi e cortili all'interno del perimetro urbano (Centro Abitato):** ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di suoli, lotti interclusi, pertinenze di fabbricati, giardini, cortili e aree di cantiere inattive localizzate all'interno del centro abitato, è fatto obbligo di provvedere, **entro il 15 giugno 2026** e con cadenza periodica per tutta la stagione estiva, alla totale pulizia e sfalcio dell'erba infestante, con contestuale rimozione e smaltimento di sterpaglie, rovi, necromassa e rifiuti combustibili, estendendo l'obbligo di rimozione all'intera superficie del suolo per scongiurare focolai urbani e problemi igienico-sanitari.
 4. **Aree e fondi adiacenti alla sede ferroviaria:** i proprietari e gestori di fondi rustici o aree incolte adiacenti alla sede ferroviaria ricadente nel territorio comunale devono eseguire, **entro il 15 giugno 2026**, gli interventi di eliminazione dei fattori di pericolo in conformità agli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753/1980 e della L.R. n. 38/2016, prevenendo l'innescò di roghi causati dal transito dei convogli.
 5. **Manutenzione dei viali parafuoco nei boschi:** i soggetti pubblici e privati responsabili della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi hanno l'obbligo di provvedere, **entro e non oltre il 15 giugno 2026**, al ripristino e alla pulitura, anche con mezzi meccanici, dei viali parafuoco ove previsti, specialmente in corrispondenza dei confini con strade, autostrade, ferrovie, seminativi o aree cespugliate incolte.
 6. **Superfici boscate confinanti con insediamenti o infrastrutture:** ai proprietari e conduttori di aree boscate confinanti con strade, ferrovie, centri abitati o case isolate, è fatto obbligo di mantenere costantemente, **entro il 15 giugno 2026**, una **fascia protettiva interna alla proprietà di larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri**, libera da erbe secche, rovi e necromassa, effettuando, ove necessario, spalcatore e potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza degli alberi.
 7. **Superfici pascolive:** i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici pascolive devono realizzare, **entro il 15 giugno 2026, una fascia di protezione perimetrale priva di**

vegetazione di larghezza non inferiore a 5 metri.

8. **Strutture ricettive, turistiche e aziende agricole isolate:** i gestori e conduttori di strutture ricettive, campeggi, hotel, agriturismi o aziende agricole situate in aree esposte al rischio di incendio di interfaccia devono realizzare, **entro il 15 giugno 2026, una fascia di protezione perimetrale di larghezza non inferiore a 15 metri**, priva di erba secca o materiali infiammabili. Devono inoltre dotarsi di idonei sistemi antincendio mobili (cisterne e motopompe) e predisporre cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta, mantenendoli sgombri.
9. **Depositi di materiali esplosivi o infiammabili:** nei terreni confinanti con aree boscate o pascolive su cui insistono polveriere o depositi di materiali ad alto rischio esplosivo/infiammabile, i proprietari devono realizzare **fasce di protezione perimetrale non inferiori a 15 metri**, totalmente prive di vegetazione residua.

IV. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E COLLABORAZIONE

1. **Chiunque avvisti un incendio** che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo, nonché infrastrutture antropizzate, è obbligato a darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti o ai numeri di emergenza nazionali (115, 1515, 112), fornendo dettagli utili alla localizzazione.
2. In caso di incendio boschivo in atto, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, **ogni cittadino è obbligato**, salvo giustificato motivo, a prestare il proprio aiuto o servizio al responsabile delle operazioni di spegnimento o all'autorità intervenuta.

V. OBBLIGHI PER ENTI GESTORI DI STRADE E INFRASTRUTTURE

Si dispone alla Società di gestione delle Ferrovie (RFI), all'ANAS, all'Acquedotto Pugliese, alla Società Autostrade, alla Provincia competente e ai Consorzi di Bonifica, ciascuno per le tratte di propria competenza ricadenti nel territorio comunale, di provvedere **entro il 15 giugno 2026** alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle scarpate, rimuovendo erba secca, rovi e rifiuti, ed effettuando periodiche potature per non ostacolare il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso antincendio.

DISPONE CHE

- il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (Carabinieri Forestali), la Polizia Locale, la Polizia Metropolitana, gli Agenti e Ufficiali di Polizia

Giudiziaria, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, vigilino rigorosamente sulla stretta osservanza delle norme contenute nella presente Ordinanza, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.

- la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti **dall'art. 3 del D.P.G.R. n. 299/2026 è punita a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000**, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da **un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14**.
- per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall' **art. 4 del D.P.G.R. n. 299/2026** si applicano le sanzioni previste **dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 2016**.
- ogni altra inosservanza alle disposizioni del D.P.G.R. n. 299/2026 è punita a norma dell'art. **10 della Legge n. 353/2000**.
- a norma **dell'art. 5 comma 3 della L. 241 del 1990**, il responsabile del procedimento è **il Comandante della Polizia Locale, Comm. Sup. Dott. Domenico Laterza**

DEMANDA

al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Gioia del Colle, a svolgere l'attività di lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, in supporto alle attività della Sala Operativa Unificata Permanente e del Centro Operativo Comunale, con eventuale supporto di altre associazioni di volontariato presenti sul territorio e formate per lo svolgimento di tale attività;

DISPONE ALTRESI' CHE

La presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso mezzo stampa e sito web del Comune e sia trasmessa a:

- Prefettura di Bari;
- Città Metropolitana di Bari;
- Regione Puglia Sezione Protezione Civile;
- Corpo di Polizia Locale;
- Presidio Operativo Territoriale, Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Gioia del Colle;
- Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Gioia del Colle;
- Comando Provinciale VV.FF di Bari;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Gioia del Colle;
- Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;

- Area Tecnica e Ambiente; Metronotte e alle Associazioni di categorie (Coldiretti, Confagricoltura, ...).

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, oppure, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Sindaco

Avv. Giovanni Mastrangelo